



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 334 SEDUTA DEL 14/04/2021

OGGETTO: Ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 ?Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16?. Disciplina delle manifestazioni storiche.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “ Ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16”.

Disciplina delle manifestazioni storiche.” presentata dal Direttore

Preso atto della proposta di regolamento presentata dall’ Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16”. Disciplina delle manifestazioni storiche.”

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16”. Disciplina delle manifestazioni storiche” e la relazione che lo accompagna;
 2. di trasmettere il presente regolamento alla competente Commissione consiliare ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di regolamento: ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 "Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16". Disciplina delle manifestazioni storiche.

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento trae origine dalle previsioni dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, laddove si prevede che esso determini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento annuale dell'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria; le modalità per l'inserimento delle manifestazioni stesse nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria; i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi finanziari previsti dalla legge.

Il presente Regolamento va a modificare il precedente Regolamento Regionale già istituito con D.G.R. n. 1150 del 06/09/2010 e modificato con atto n. 999 del 30/07/2012, pubblicato nel BUR n.38 del 29/08/2012.

Le modifiche di seguito riportate si rendono necessarie, tenuto conto del fatto che i limiti temporali per la gestione del calendario annuale, per la presentazione delle domande di contributo e per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi previsti negli articoli da sostituire, pongono un vincolo non rispondente alle attuali normative in materia di bilancio.

In particolare, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 4 e sostituiti l'articolo 5, l'art. 6 e l'articolo 8.

Il comma 2 dell'articolo 4 da abrogare recita così:

2. Le richieste sono trasmesse al Servizio medesimo mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

-Viene sostituito l'articolo 5

l'articolo 5 da **sostituire**:

Art. 5

(Gestione del Calendario annuale)

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all' articolo 3, comma 2 del presente regolamento, comunicano al Servizio regionale competente i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comune azione il Servizio regionale competente utilizza i dati in suo possesso.
2. Il Servizio regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno, compila il Calendario annuale sulla base dei programmi degli eventi comunicati ai sensi del comma 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

l'articolo 5 che **sostituisce**:

Art. 5
(Gestione del Calendario annuale)

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 3–comunicano, al Servizio regionale competente, i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate.
2. Il Servizio regionale competente stabilisce, con cadenza annuale, il termine entro cui i programmi degli eventi devono essere presentati e le relative modalità di realizzazione.
3. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi degli eventi, compila il Calendario annuale delle manifestazioni storiche.”

-Viene sostituito l'articolo 6

l'articolo 6 da **sostituire**:

Art. 6
(Domande di contributo)

1. I soggetti di cui all' articolo 3, comma 2 del presente regolamento possono avanzare domanda di contributo ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 16/2009 , per lo svolgimento delle manifestazioni storiche in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2 della l.r. 16/2009 , entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo, con i relativi allegati, di cui all' articolo 4 del presente regolamento.
3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili

l'articolo 6 che **sostituisce**:

Art. 6
(Domande di contributo)

1. Al fine dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 possono ricevere contributi regionali con i finanziamenti di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 16/2009, previa presentazione di apposita domanda.
2. Il Servizio competente, con proprio atto, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande ed il modello per la presentazione delle domande stesse.
3. Le domande pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo sono considerate inammissibili.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

- Viene sostituito l'art.8

l'articolo 8 da **sostituire**:

Art. 8

(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito dall' articolo 7 del presente regolamento, in relazione all'entità delle risorse disponibili, e liquidato in unica soluzione entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione.
2. I soggetti ammessi al finanziamento presentano al Servizio regionale competente, a consuntivo, una relazione artistico-finanziaria sull'attività svolta, utilizzando l'allegato n. 3 del modulo di cui all' art. 4, comma 1 del presente regolamento. La relazione è inviata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio regionale competente. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. La mancata presentazione della relazione sull'attività svolta entro il termine di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della domanda di contributo per l'anno successivo

l'articolo 8 che **sostituisce**:

Art. 8

(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui all'articolo 7 tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio.

Non è richiesto il parere del Comitato legislativo in quanto la materia trattata non presenta particolari complessità tecniche, come stabilito dal Regolamento interno della Giunta regionale.

Il presente Regolamento dovrà entrare in vigore con urgenza data la necessità di definire quanto prima i nuovi limiti temporali per gli adempimenti definiti dalla Legge Regionale.

Prpposta di Regolamento: ulteriori modificazioni al Regolamento regionale 24 agosto 2012, n.13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16”. Disciplina delle manifestazioni storiche.

Art. 1

(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 13/2012)

1. Il **comma 2 dell'articolo 4** del Regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16. (Disciplina delle manifestazioni storiche) è **abrogato**.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 5 del r.r. 13/2012)

1. L'**articolo 5** del Regolamento regionale 13/2012 è **sostituito** dal seguente:

Art. 5

(Gestione del Calendario annuale)

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 3—comunicano, al Servizio regionale competente, i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate.

2. Il Servizio regionale competente stabilisce, con cadenza annuale, il termine entro cui i programmi degli eventi devono essere presentati e le relative modalità di realizzazione.

3. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi degli eventi, compila il Calendario annuale delle manifestazioni

storiche.”.

Art. 3

(Modificazione all’articolo 6 del r.r.
13/2012)

1.L’**articolo 6** del Regolamento regionale 13/2012 è **sostituito** dal seguente:

Art. 6

(Domande di contributo)

1.Al fine dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 possono ricevere contributi regionali con i finanziamenti di cui all’articolo 9 della medesima l.r. 16/2009, previa presentazione di apposita domanda.

2.Il Servizio competente, con proprio atto, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande ed il modello per la presentazione delle domande stesse.

3.Le domande pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo sono considerate inammissibili.

Art. 4

(Modificazione all’articolo 8 del r.r.
13/2012)

1.L’**articolo 8** del Regolamento regionale 13/2012 è **sostituito** dal seguente:

Art. 8

(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1.Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui all’articolo 7 tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

2. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio.”.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2021, le domande di iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2 devono essere presentate contestualmente alla presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6.”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 13/04/2021

Il responsabile del procedimento
Paola Boschi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 13/04/2021

Il dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei,
archivi e biblioteche

Antonella Pinna

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 13/04/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 13/04/2021

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
